Perché il trust è uno strumento innovativo

Il dottor Fabrizio Scarinci spiega la grande capacità di adattamento dello strumento giuridico nato nei paesi anglosassoni e che tutela il patrimonio per l'impresa e le famiglie. «La sua efficacia rende auspicabile un uso più frequente di questo istituto»

Al contrario di altri strumenti giuridici previsti, la sua flessibilità lo rende particolarmente efficace in situazioni anche molto diverse tra loro. È la presentazione dell'istituto del trust, in italiano tradotto con affidamento o fiducia, proposta dal dottor Fabrizio Scarinci, amministratore unico della Trustee For Trust, composta da dottori commercialisti e nata dalla pluriennale esperienza professionale dello Studio Scarinci – Abate, società romana che si dedica alla soluzione di problematiche patrimoniali, finanziarie e successorie mediante l'utilizzo del trust. L'amministratore della Trustee For Trust spiega così i vantaggi di questo istituto ancora poco impiegato in Italia. «Per mezzo di tale negozio – spiega Scarinci – un soggetto, detto disponente, affida a un altro soggetto detto trustee, la proprietà di tutti o parte dei suoi beni, creando così il fondo di dotazione del trust affinché lo amministri, lo gestisca e ne disponga con le modalità e le finalità indicate dal disponente nell'atto istitutivo di trust (e nelle eventuali letters of wishes successive), il tutto a favore di uno o più beneficiari, oppure per il raggiungimento di uno scopo (garanzia dei creditori, patti parasociali, utilità sociale). Nell'atto istitutivo o in un secondo momento, il disponente può nominare un soggetto terzo, il guardiano, al quale attribuire attività di cooperazione e controllo nei confronti del trustee, oltre ad attribuirgli il potere di revocare il trustee».

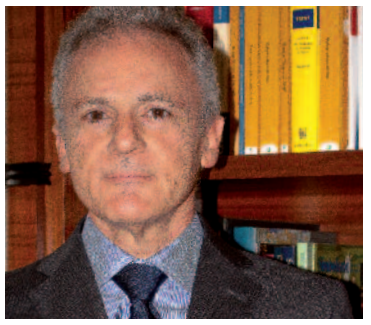

Trustee For Trust Srl
ha sede a Roma
www.trusteefortrust.com

Le finalità del trust spaziano dalle vicende familiari a quelle societarie, fino allo svolgimento di attività di utilità sociale. «Il trust utilizzato in tali ambiti – continua Scarinci – riesce a sorprenderci per la sua duttilità ed efficacia: può concorrere insieme agli strumenti giuridici previsti dal nostro ordinamento o addirittura sostituirli, soprattutto qualora gli stessi non siano in grado di risolvere efficientemente il problema prospettato dal cliente. Infatti, a differenza di altri istituti del nostro ordinamento, il trust può essere istituito da persone fisiche, giuridiche e da qualsiasi altro ente; qualunque bene può far parte del fondo del trust che realizza la segregazione dei beni rispetto al patrimonio personale del disponente, del trustee e del beneficiario finale. Il trust può avere durata illimitata e, infine, può conseguire qualsiasi finalità. Una grande flessibilità, dunque, che lo pone come soluzione spesso preferibile ad altri istituti e da sfruttare maggiormente».

■ **Elena Ricci**